

**COMUNE DI CANEGRATE
PROVINCIA DI MILANO**

**REGOLAMENTO PER
L'ASSEGNAZIONE E LA CONDUZIONE
DEGLI ORTI COMUNALI
DI VIA UDINE/FORLI'**

Canegrate, 31 gennaio 2007

Art.1

GENERALITA'

- 1.1 Nell'ambito delle iniziative a favore dei cittadini Canegratesi al fine di favorire attività ricreative e hobbistiche quale stimolo alla partecipazione dei diversi momenti della vita collettiva, sviluppo di una proficua e sana attività motoria, facilitazione di momenti di incontro come possibilità di aggregazione e di inserimento nella vita sociale, l'Amministrazione Comunale di Canegrate , destina ad orti urbani appezzamenti di terreno di proprietà comunale, a favore di cittadini residenti sul proprio territorio.
- 1.2 I lotti destinati ad orto vengono assegnati in uso dall'Amministrazione Comunale mediante atto di concessione agli aventi titolo previa formazione di graduatoria con le modalità indicate nel presente Regolamento.
- 1.3 La delimitazione dei lotti risulta dalla planimetria allegata e la concessione degli orti avviene secondo lo schema accluso.
- 1.4 Può essere assegnato un solo orto per nucleo familiare.

Art.2

ASSEGNAZIONE

- 2.1 Le procedure amministrative per l'assegnazione degli orti sono affidate all'Area Tecnica.
- 2.2 Per l'assegnazione viene emesso apposito bando pubblico che fissa i termini per la presentazione delle domande.
- 2.3 Possono presentare richiesta di assegnazione tutti i cittadini che, alla data del bando, siano residenti in Canegrate ed abbiano compiuto il 55°anno di età.
- 2.4 Viene compilata una graduatoria secondo l'ordine decrescente di età.
- 2.5 A seguito della graduatoria viene stipulata apposita concessione per ogni assegnatario.

Art.3

CONCESSIONE

- 3.1 La concessione è nominativa e non può essere trasferita ad altri né può essere oggetto di successione.
- 3.2 I concessionari non devono essere possessori di altro orto o di terreno utilizzabile ad orto nel Comune di Canegrate, o nei Comuni limitrofi e devono fornire autocertificazione.
- 3.3** La concessione ha durata quinquennale, con possibilità di rinnovo dello stesso lotto, in caso di assenza di altre richieste; alla scadenza dei cinque anni è previsto un nuovo bando di assegnazione.
- 3.4 Nell'arco dei cinque anni, e comunque fino alla emissione del nuovo bando, per eventuali subentri, di cui al successivo art. 11, è valida la graduatoria del precedente bando; in tal caso la concessione ha validità fino alla scadenza del quinquennio in corso.
- 3.5 In caso di necessità, per pubblico interesse o per esigenze di gestione, l'Amministrazione può revocare la concessione in qualsiasi momento previo preavviso di giorni sessanta (60).

Art. 4

DESCRIZIONE

- 4.1 Gli appezzamenti adibiti ad orto sono debitamente perimetrati con rete metallica plastificata dell'altezza di m. 1,20 e dotati di rete idrica per l'irrigazione; la spesa di consumo non è compresa nel canone annuo.
- 4.2 La delimitazione interna degli orti non potrà essere in alcun modo modificata.
- 4.3 L'orto è dotato di un capanno in legno di mt. 1,20X1,20X2,00 ad uso deposito attrezzi, la cui struttura non dovrà essere modificata.
- 4.4 Non sono consentite altre strutture oltre quella prevista.

Art. 5

CONDUZIONE

- 5.1 La lavorazione e la conduzione dell'orto deve essere fatta esclusivamente dal concessionario e dai propri famigliari risultanti dallo stato di famiglia all'atto della concessione.
- 5.2 L'orto assegnato deve essere tenuto in modo decoroso e pulito; i rifiuti organici non riutilizzati nel ciclo biologico e le immondizie in genere devono essere asportate dall'orto e conferite correttamente in base alle vigenti disposizioni in materia.
- 5.3 Non è consentito alcun allestimento di strutture né per la cottura dei cibi, né per altri usi all'interno degli orti.
- 5.4 E' vietato allevare e tenere animali all'interno degli orti.
- 5.5 E' vietato accendere stoppie, rifiuti e fuochi di qualsiasi genere.
- 5.6 E' vietato installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui.
- 5.7 Il Conducente è tenuto a rispettare gli orari per l'irrigazione sanciti con provvedimenti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6

COLTIVAZIONE

- 6.1 La coltivazione dell'orto deve essere finalizzata esclusivamente per l'autoconsumo.
- 6.2 Il concessionario può piantare ortaggi, fiori, cespugli fruttiferi.
- 6.3 Le piante non possono superare l'altezza di metri 2,50 e devono essere rispettate le seguenti distanze dai confini:
 - m. 0,50 per i cespugli fruttiferi;
- 6.4 Il concessionario si impegna a coltivare secondo criteri biologici con divieto di utilizzare sostanze antiparassitarie, pericolose per la salute pubblica cioè quelle di prima e seconda classe, né alcun prodotto che possa recare danno.
- 6.5 Sono vietate tutte le iniziative che possono nuocere alla vita di api, pipistrelli, uccelli, ricci ed in genere a tutti gli animali utili all'uomo;
- 6.6 E' vietata la piantumazione di alberi da frutta.

Art. 7

MANUTENZIONE

- 7.1 Per la manutenzione ordinaria la spesa è a carico del concessionario.
- 7.2 L'orto assegnato deve essere mantenuto in modo decoroso e pulito.
- 7.3 Il concessionario deve avere cura della manutenzione del capanno.

- 7.4 Il terreno messo a disposizione del concessionario deve mantenere la destinazione ad orto pena la revoca immediata della concessione senza diritto di indennità alcuna; non sono ammesse strutture stabili, neppure se prefabbricate o semoventi.
- 7.5 I confini fra i lotti devono essere curati e rispettati. Il concessionario deve quindi tenere puliti ed in buono stato di conservazione i viottoli e le strisce aderenti e perimetrali al proprio appezzamento senza l'uso di diserbanti.
- 7.6 E' vietato depositare rifiuti o materiale vario fuori dal proprio orto.

Art. 8 CANONE

- 8.1 Ogni concessionario deve pagare al Comune un canone di concessione di € 25,00 alla firma dell'atto di concessione temporanea dell'orto, quale concorso di spese di gestione e quale fondo per la manutenzione straordinaria. Inoltre il concessionario è tenuto al pagamento dell'acqua utilizzata per l'irrigazione, sulla base del numero di m³ utilizzati , ad un costo unitario, come stabilito dal regolamento comunale alla voce "acqua per uso hobbistico". Il canone deve essere versato alla scadenza di ogni anno dalla data di rilascio della concessione.
- 8.2 In caso di subentro il canone da versare all'atto della concessione è pari a 1/12 del canone annuo restante sino al termine dell' anno del subentro medesimo, dopodiché il canone da versare sarà quello di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9 CONTROLLO

- 9.1 Il Comune provvede al controllo della conduzione degli orti e degli impianti affidati al concessionario, a mezzo di proprio personale. In particolare, la verifica delle esigenze manutentive è affidata all'Area Tecnica Comunale.

Art. 10 RESPONSABILITA'

- 10.1 L'Amministrazione declina ogni responsabilità per qualsiasi danno, furto, manomissione, infortunio o incidente a persone o cose nell'esercizio e utilizzo degli orti.
- 10.2 L'atto di concessione obbliga il concessionario all'osservanza delle norme e condizioni del presente regolamento.

Art. 11 CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE E SUBENTRO

- 11.1 Fatto salvo quanto previsto nell'art. 3 c. 5, la concessione cessa per:
- disdetta dell'interessato;
 - mancato pagamento del canone alla scadenza prevista;
 - inosservanza del presente regolamento, previa lettera di diffida ad ottemperare le norme violate;
 - decesso del concessionario.
- 11.2 In caso di cessazione della concessione per una delle cause di cui al precedente comma, subentrano, seguendo l'ordine, gli assegnatari della graduatoria in vigore.

All.ti:

- planimetria;
- schema atto di concessione.